

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4325

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CARRARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)

COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(ROMITA)

—

Interventi in favore del cinema

Presentato l'8 novembre 1989

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge con cui si provvede ad una regolamentazione* del settore della cinematografia, risalente al 4 novembre 1965, (n. 1213), è ormai da tempo inadeguata a causa dei molteplici e notevoli eventi che in questi venticinque anni si sono susseguiti.

È una legge concepita quando lo spettacolo filmico si svolgeva prevalentemente nelle sale cinematografiche essendo il fenomeno televisivo ancora lontano dall'espansione, poi raggiunta, a partire dalla seconda metà degli anni '70.

Una organica riforma del sistema, che investa l'audiovisivo nella sua completezza, si mostra ormai matura, anche se non vanno sottovalutate le difficoltà di ordinamento complessivo delle attività sia cinematografiche che televisive contenute in un unico testo normativo.

Frazionata in questo settore è anche l'attività di vigilanza tra il Parlamento ed i Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, del turismo e dello spettacolo e delle finanze.

Si è pervenuti, pertanto, al convincimento che la riforma complessiva del settore audiovisivo non possa essere affrontata con un unico provvedimento, bensì con leggi coordinate che concorrano a formare insieme un sistema, pur conservando la specificità delle singole materie nel rispetto degli ordinamenti ministeriali.

Per quanto concerne i rapporti cinema-televisione, la connessa problematica dovrà essere oggetto dell'apposito provvedimento legislativo riguardante il sistema radio-televisivo nazionale, la cui primaria competenza spetta istituzional-

mente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Infine la necessità fortemente avvertita nel settore di incentivi fiscali volti a mobilitare capitali privati a favore dell'industria cinematografica (*tax-shelter*), verrà esaminata in sede di formulazione della materia impositiva riguardante la piccola e media industria.

Il provvedimento che viene ora presentato concerne esclusivamente gli incentivi a favore dell'attività cinematografica.

La spesa generale del pubblico per le attività di spettacolo (cinema, teatro, musica, sport e trattenimenti vari) per l'anno 1988 ha registrato un incremento di lire 270.200.546.000 pari al + 10,7 per cento rispetto all'anno precedente.

Peraltro, per quanto riguarda il cinema, i biglietti venduti sono stati 93.021.277 con un - 14,5 per cento rispetto a quelli venduti nel 1987, e le giornate di spettacolo sono state 642.334 contro le 650.851 dell'anno precedente; in correlazione con il calo delle presenze, la spesa del pubblico è stata di lire 526.240.264.000, con una flessione anch'essa del 3,6 per cento. I prezzi di ingresso alle sale sono nel contempo saliti mediamente del 12,6 per cento e cioè da 5.024 a 5.657 lire.

Il numero dei film italiani la cui produzione si è conclusa nel 1988 è stato di 135 unità, dei quali 16 in coproduzione con imprese estere di paesi legati all'Italia da accordi di reciprocità.

Il costo industriale dei predetti 135 film è stato di lire 322.000.000.000 (al netto delle quote di partecipazione delle

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

imprese straniere coprodottrici che hanno contribuito con apporti di capitali per lire 81.043.000.000).

Sotto il profilo produttivo si è consolidata l'inversione della tendenza negativa

che aveva fatto registrare nel 1985 il « minimo storico » con appena 85 film prodotti.

I dati a raffronto dell'ultimo quinquennio sono i seguenti:

	<i>Film prodotti</i>	<i>Investimenti</i>	<i>Costo medio</i>
<i>1984:</i>			
nazionali	84	Lire 122.946.809.000	Lire 1.232.000.000
coproduzione	15		
	Totale ...		
	99		
<i>1985:</i>			
nazionali	78	Lire 151.474.387.000	Lire 1.755.000.000
coproduzione	7		
	Totale ...		
	85		
<i>1986:</i>			
nazionali	99	Lire 234.594.911.500	Lire 2.108.000.000
coproduzione	12		
	Totale ...		
	111		
<i>1987:</i>			
nazionali	103	Lire 248.676.000.000	Lire 2.220.000.000
coproduzione	7		
compart.	2		
	Totale ...		
	112		
<i>1988:</i>			
nazionali	119	Lire 322.000.000.000	Lire 2.380.000.000
coproduzione	16		
	Totale ...		
	135		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il perdurare della espansione dell'attività produttiva ha coinciso, da un lato, con un notevole aumento dei costi di produzione, e dall'altro con un andamento degli incassi sul mercato cinematografico

che ha fatto registrare, dopo il sia pur moderato miglioramento del 1986 (+ 1,4 per cento), un ulteriore calo.

Per limitare l'indagine al solo ultimo quinquennio, i dati a raffronto sono:

	Incassi film italiani	Incassi complessivi film italiani e stranieri
1984	Lire 146.209.000.000	Lire 470.634.000.000
1985	Lire 141.342.000.000	Lire 500.388.000.000
1986	Lire 162.587.334.000	Lire 584.693.000.000
1987	Lire 142.261.500.269	Lire 546.735.000.000
1988	Lire 113.333.400.785	Lire 526.240.264.000

Il peggioramento degli incassi complessivi dei film nazionali è valutabile alla fine del 1988 intorno al 20 per cento circa.

Resta invece invariata la tendenza ascensionale del prezzo medio del biglietto:

1984	Lire 3.580
1985	Lire 4.064
1986	Lire 4.685
1987	Lire 5.200
1988	Lire 5.650

Tale *trend* negativo risulta confermato dai dati ufficiosi per il primo trimestre 1989:

giornate di spettacolo: 166.400 a fronte di 181.151 per il 1988, con una diminuzione dell'8 per cento;

biglietti venduti: 29.230.000 a fronte dei 30.927.000 per il 1988, con una diminuzione del 2,9 per cento.

Sono in aumento, viceversa, gli incassi complessivi, a causa dell'aumento del

prezzo medio del biglietto ed in ragione della diversa fruizione del film, che si va concentrando com'è noto, sempre più nelle sale di prima visione:

si hanno infatti incassi: per lire 174.673.000.000 circa per il 1° trimestre 1989, a fronte di lire 164.669.820.000 per il 1° trimestre 1988, con un incremento del 6 per cento circa.

In questa linea tendenziale non favorevole si colloca anche il dato dei film portati a termine nei primi sei mesi del 1989, che ammontano a n. 56, rispetto ai n. 60 dei primi sei mesi 1988.

A fronte di tali dati negativi, si registra, tuttavia, un rinnovato proposito produttivo: infatti, nei primi sei mesi del 1989, rispetto alle n. 204 denunce di lavorazione del 1988, ne sono state presentate n. 233.

Tale dato è certamente frutto anche di una aspettativa d'intervento finanziario per talune categorie di film, ma per le coproduzioni (26 + 2 compartecipazioni contro le 10 del 1988), che costituiscono uno dei momenti più incisivi di investimento produttivo, il dato è pienamente

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

attendibile a conferma di un impegno di ripresa del settore industriale produttivo.

In tale contesto lo Stato, in particolare attraverso i finanziamenti a tasso agevolato, ha continuato la sua opera di sostegno alla produzione.

L'immissione nel mercato di film di nuova produzione mantiene la curva

ascensionale iniziata nel 1986 dopo la fase depressiva del 1985, ma la produzione straniera, ed in particolare quella extraeuropea, appare ancora largamente in vantaggio, anche se una parte dei film, pur chiedendo l'autorizzazione per la pubblica proiezione in sala, in realtà è destinata alla proiezione televisiva.

Nuovi film in circolazione.

	Italiani	USA	Altri	Totale
1984	99	143	106	348
1985	86	152	113	357
1986	111	197	104	412
1987	112	258	126	496
1988	135	(1° sem.) 407	(1° sem.) 167	

IMPORT-EXPORT

Nel quadro complessivo dell'*import-export* va rilevato che il 1988 ha fatto registrare un volume di scambi commerciali in materia cinematografica superiore a quello dell'anno precedente. Da segnalare prima di tutto il buon andamento delle esportazioni (100.000.000.000 circa) che hanno visto un incremento, sia pure lieve, degli introiti di valuta rispetto all'anno precedente, ma già consistente ove si consideri il quinquennio.

Dal 1983 al 1986 infatti gli introiti derivanti dalle cessioni di film nazionali erano attestati su di una cifra oscillante dai 60 ai 75 miliardi. Tale incremento è dovuto, in buona parte, a numerose cessioni di tutti i diritti, e di tutti i mercati mondiali, in un'unica soluzione, di alcuni film di recente produzione e di notevole impegno artistico e finanziario, ed anche alle numerose cessioni di film e programmi di produzione RAI.

Per quanto riguarda le importazioni il costante fenomeno delle rilevanti crescite di materiale importato e del relativo esborso valutario è dovuto, com'è ben noto, al proliferare di emittenti televisive che operano praticamente su tutto il territorio nazionale ed al sempre più diffuso uso dei video-registratori.

La forte richiesta del mercato determina logicamente una costante lievitazione dei prezzi di acquisto.

Nel settore dello sfruttamento cinematografico si è passati dagli 813 film importati nel 1987 a ben 574 film (dei quali 407 di produzione USA) nel 1° semestre 1988. Poiché non potranno certamente essere tutti assorbiti dal mercato cinematografico, per buona parte di essi lo sfruttamento sarà limitato alla diffusione televisiva e *video-home*. In aumento anche il numero dei film « porno » destinati al circuito a luci rosse ed allo sfruttamento *video-home*.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Da tener inoltre presente che le cifre indicate e relative sia alle esportazioni che alle importazioni non possono essere considerate definitive; è noto infatti che per la maggior parte delle opere cinematografiche cedute, ed in misura maggiore se acquistate, è prevista a favore del cedente, una percentuale dei proventi di noleggio (mediamente intorno al 50 per cento) che scatta dopo il recupero del minimo garantito e delle spese di edizione e pubblicità.

Il quadro statistico a raffronto con l'ultimo quinquennio è il seguente:

1984:

Sfrutt. cin.	Lire 41.703.000.000
Sfrutt. TV VC	» 22.052.000.000
Totale ...	Lire 63.755.000.000
Sfrutt. cin.	Lire 39.373.000.000
Sfrutt. TV VC	» 267.074.000.000
Totale ...	Lire 306.447.000.000
Saldo negativo ...	Lire 242.692.000.000

1985:

Sfrutt. cin.	Lire 43.647.000.000
Sfrutt. TV VC	» 33.333.000.000
Totale ...	Lire 76.980.000.000
Sfrutt. cin.	Lire 25.456.000.000
Sfrutt. TV VC	» 286.368.000.000
Totale ...	Lire 311.824.000.000
Saldo negativo ...	Lire 234.844.000.000

1986:

Sfrutt. cin.	Lire 30.388.000.000
Sfrutt. TV VC	» 31.426.000.000
Totale ...	Lire 61.814.000.000
Sfrutt. cin.	Lire 26.195.000.000
Sfrutt. TV VC	» 220.112.000.000
Totale ...	Lire 246.307.000.000
Saldo negativo ...	Lire 184.495.000.000

1987:

Sfrutt. cin.	Lire 50.664.000.000
Sfrutt. TV VC	» 39.575.000.000
Totale ...	Lire 90.239.000.000
Sfrutt. cin.	Lire 50.946.000.000
Sfrutt. TV VC	» 453.281.000.000
Totale ...	Lire 504.227.000.000
Saldo negativo ...	Lire 413.988.000.000

1988:

Esportazioni	Lire 100.000.000.000
Importazioni	» 650.119.000.000
Saldo negativo ...	Lire 550.119.000.000

Per quanto afferisce l'esercizio cinematografico va segnalato l'arresto pressoché certo della ripresa delle frequenze di pubblico, registrato alla fine del 1986.

I dati ufficiosi al mese di dicembre 1987 segnalano infatti un peggioramento delle frequenze di circa il 13,1 per cento.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I dati a raffronto nel quinquennio sono:

	N. di spettatori		Giornate di spettacolo	
	—		—	
1984	131.600.000		909.192	
1985	123.113.000		799.645	
1986	124.810.000	(+ 1,4%)	677.000	(- 5,0%)
1987	108.843.000	(- 12,1%)	651.000	(- 3,4%)
1988	93.021.000	(- 3,8%)	642.334	(- 1,3%)

Le sale cinematografiche in attività al 31 dicembre 1986 (che hanno cioè effettuato almeno una giornata di attività) sono state censite in 4.431 (7.726 nel 1981, 5.628 nel 1984, 4.885 nel 1985) e si prevede che i dati definitivi 1987 comporteranno un'ulteriore riduzione di almeno il 10 per cento. Va tuttavia considerato che le sale cinema-

tografiche con attività continuativa (da 240 a 365 giornate di attività annuale) rappresentano il 32,5 per cento dell'intero esercizio (n. 1439; n. 1643 nel 1986).

Per quanto concerne la ripartizione geografica dell'esercizio cinematografico, possono essere esposti i sottoindicati dati definitivi per il 1986:

	Nord	Centro	Sud	Isole
	—	—	—	—
N. sale	2.393 (2.612 nel 1985)	874 (996 nel 1985)	742 (797 nel 1985)	422 (480 nel 1985)
Spettatori	65.657.358	29.133.104	18.546.374	10.832.000

Si è quindi completamente ribaltata la proporzione tra centro e periferia, per cui ormai i capoluoghi di provincia rappre-

sentano circa i due terzi del mercato cinematografico in confronto al resto del Paese:

	Spettatori	Incassi
	—	—
Capoluoghi di provincia	n. 78.756.967	L. 406.161.103.000
Resto della provincia	n. 46.209.336	L. 178.791.373

Non poche inquietanti riflessioni permangono con riferimento alla scomparsa del cinema di periferia dei grandi agglomerati urbani come dei paesi di provincia, con implicazioni d'ordine socio-culturale nell'impiego del tempo libero sempre crescente a fronte di una progres-

siva diminuzione della frequentazione dello spettacolo filmico, con grave pregiudizio per la socialità che vi è connotata.

Eppure la sala cinematografica conserva integre le sue più naturali funzioni, da quella del « rito collettivo » a quella

di spettacolarizzazione di un prodotto altrimenti banalizzato, a quella infine di garantire il pluralismo creativo e di offerta del prodotto culturale dalle incombenti minacce di monopoli trasversali.

Il quadro nazionale, comunque, trova un puntuale riferimento nella situazione generale europea, che vede una riduzione delle frequenze nelle sale cinematografiche (— 20 per cento in Spagna, — 10 per cento in Francia) dei Paesi che più avevano resistito all'andamento sfavorevole di questi ultimi anni, ed una ripresa dei Paesi dove il cinema era stato più perdente (aumento del 4 per cento in Inghilterra, del 2 per cento in Germania).

Prendendo a riferimento il 1988, si può agevolmente osservare che, a fronte di un costo complessivo di lire 322 miliardi, tutti a carico dell'industria produttiva, per la realizzazione di 135 film, i proventi, a copertura degli investimenti predetti, sono di lire 105 miliardi circa (lire 40 miliardi, quota produttore pari ad un terzo dell'incasso lordo + lire 15 miliardi, contributi percentuali di legge sugli incassi + lire 50 miliardi proventi estero), con un saldo negativo di lire 217 miliardi, che dovrebbe trovare copertura sul mercato televisivo e delle videocassette, la cui dimensione finanziaria nel nostro Paese raggiunge ormai, per i film italiani, un valore non inferiore ai 100 miliardi.

È quindi evidente che l'opera cinematografica nazionale deve trovare sempre più diffusa collocazione, non solo nel mercato cinematografico, ma anche nel mercato televisivo italiano, e nel mercato cinematografico e televisivo estero.

L'attuale legge sul cinema, la n. 1213 del 4 novembre 1965, che pur ha nel tempo assolto un ruolo di notevole importanza per il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale negli anni '60, è ormai inadeguata alla nuova struttura di una impresa cinematografica moderna.

La legge vigente, infatti, si basa prevalentemente su interventi proporzionati al mercato cinematografico italiano mediante la concessione di contributi per-

centuali sugli incassi (13 per cento sugli incassi lordi), che non sono più in grado di sostenere gli investimenti, i quali debbono trovare altre forme di recupero, oltre quello cinematografico.

Sono state tenute fin dall'entrata in vigore della legge 30 aprile 1985, n. 163, ampie consultazioni con esponenti e rappresentanti dell'industria, degli autori, dell'informazione, del lavoro, dell'azionismo culturale, ma le indicazioni ed i suggerimenti che ne sono derivati, troppo spesso di segno diverso, unitamente ad una situazione generale del cinema italiano, che nel triennio 1985-1987 si è mossa confusamente, senza una complessiva strategia di sviluppo, non hanno costituito una piattaforma costruttiva per la redazione di una definitiva proposta di riforma legislativa.

Le successive consultazioni con gli autori e i produttori, iniziate a Venezia lo scorso anno, si sono risolte positivamente, facendo registrare un'intesa unitaria sulle linee fondamentali della legge di riforma, volta soprattutto, anche sulla spinta di un'emergenza progressivamente insostenibile, a rilanciare l'attività produttiva e creativa, attenuando o comunque garantendo l'altissimo rischio che l'industria cinematografica deve affrontare per la realizzazione di prodotti di qualità, che sempre meno trovano sul mercato interno ed internazionale spazi idonei all'ammortamento degli alti costi di produzione.

Il disegno di legge ora proposto si muove pertanto nelle seguenti direzioni:

potenziamento dell'industria cinematografica nazionale, mediante la concessione di mutui a tasso agevolato sia ai film cosiddetti *made in Italy*, in quanto prodotti da imprese italiane, che in particolare ai film riconosciuti nazionali in quanto realizzati con la partecipazione di autori, tecnici ed attori in prevalenza di nazionalità italiana o comunitari.

Per i film riconosciuti nazionali sono previste maggiori agevolazioni sia per quanto afferisce al tasso di interesse, che all'importo del mutuo, sia per l'ammortamento dei mutui, per i quali lo Stato

interviene concorrendo con il produttore al rimborso dei prestiti, ove i proventi del film risultino insufficienti;

incentivi alle imprese di distribuzione ed esportazione, tramite mutui a tasso agevolato, con ulteriori facilitazioni per i film nazionali, sia per quanto concerne il tasso di interesse, che l'ammontare dei mutui;

potenziamento e consolidamento delle industrie tecniche, per l'adeguamento tecnologico e strutturale dei teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, di doppiaggio e di produzione dei supporti audiovisivi;

riqualificazione e rilancio della sala cinematografica, di cui viene riconosciuta e riaffermata l'importante funzione socio-culturale. Gli interventi si indirizzano sia alle strutture, conferendo particolari incentivi per la rimodulazione di sale di alta qualità, sia all'attività di distribuzione associata nella provincia, che più ha sofferto del vertiginoso calo delle sale cinematografiche, sia, infine, alla promozione della singola sala che, complessivamente, dell'esercizio nazionale;

particolare rilevanza viene data alla ricerca sia creativa che tecnologica ed è previsto che annualmente vengano selezionati sessanta soggetti cinematografici, a venticinque dei quali viene assegnato un contributo per la realizzazione di una sceneggiatura: le predette sceneggiature saranno valutate in via prioritaria ai fini dell'assegnazione di mutui pari al 70 per cento del costo del film, che deve essere tuttavia realizzato con la formula dell'associazione ai costi degli autori, attori, tecnici e lavoratori. In sostanza, quindi, si è puntato molto sulle nuove generazioni di autori, riformando l'istituto dell'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, rendendolo più aderente all'evoluzione dell'attività cinematografica:

per la qualificazione del prodotto filmico vengono istituiti 30 premi di qualità per i lungometraggi destinati prevalentemente alle sale, che verranno assegnati da una giuria nazionale presieduta da

una personalità della cultura e dell'arte scelta tra i componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo e composta da tre membri, designati rispettivamente dai critici, dai giornalisti, dalle associazioni di cultura cinematografica. Il premio, che viene fissato per il primo anno in lire 600 milioni (misura doppia dell'attuale) è assegnato non solo al produttore, agli autori e tecnici ma anche al distributore, all' esercente che abbia registrato il maggior numero di affluenza di pubblico ed all'attore ed all'attrice protagonisti; dalla stessa giuria sono assegnati 10 premi di lire 100.000.000 ciascuno, di cui cinque riservati a film di animazione e cinque ai documentari;

con particolare attenzione è stata considerata la tutela della lingua, prevedendo l'obbligo del voce-volto per i film nazionali con riferimento ai personaggi italiani del film che devono essere interpretati da attori che si esprimano in lingua italiana sia nelle riprese del film, che nell'eventuale doppiaggio. In tal senso è stata recepita una giusta richiesta degli attori, che da tempo rivendicavano la tutela del binomio voce-volto, nonché delle caratteristiche genotipiche del personaggio. In tal senso si è ritenuto non di dar vita a chiusure o preclusioni nell'utilizzo di attori stranieri, quanto piuttosto a qualificare sotto il profilo artistico l'opera filmica.

La proposta quindi prevede il sovvenzionamento delle iniziative culturali, siano esse pubbliche che private.

Per quanto riguarda la programmazione obbligatoria di film e l'imposta spettacolo, a seguito dell'unanime richiesta di tutte le espressioni imprenditoriali e professionali del cinema si è mantenuto l'obbligo di programmare nelle sale film di produzione nazionale e comunitaria (quindi sia i film di produzione nazionale che quelli riconosciuti di nazionalità italiana).

Una evidenza del tutto particolare è riservata alla tutela del diritto d'autore, ivi incluso anche quello del produttore, riformulando ed ampliando il pubblico

registro cinematografico, estendendolo a tutto l'intero quadro delle opere filmiche prodotte, importate e distribuite in Italia.

Sotto il profilo fiscale è prorogato fino al 1990 il regime delle agevolazioni previsto nella legge 30 aprile 1985, n. 163.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, sono previsti mutui a tasso agevolato ai progetti di coproduzione e codistribuzione cinematografici con imprese estere, sulla base di appositi accordi internazionali di reciprocità o, nel caso, di paesi comunitari direttamente. È altresì prevista la partecipazione finanziaria ad iniziative comuni assunte con i Paesi della Comunità europea.

Sotto il profilo strutturale, la legge si articola prevedendo innanzitutto tre sole commissioni, oltre alla giuria per il premio nazionale, ed eliminando quindi l'attuale sistema, che si basava su una miriade di organi collegiali di difficile costituzione e di ancor più complesso funzionamento. Il sistema molto più snello ideato nel disegno di legge, prevede una commissione nazionale per la cinematografia composta da undici membri, più il Ministro che la presiede, dei quali sei con voto consultivo sono espressione delle categorie del cinema. La commissione è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le competenti Commissioni parlamentari. Viene pertanto riproposto il modello di commissione già previsto all'interno delle proposte di legge sulla musica e sul teatro di prosa.

La Commissione nazionale, che ha compiti di indirizzo generale per la politica cinematografica e per la predisposizione dei regolamenti di esecuzione della legge, è affiancata da un Comitato tecnico-consultivo con compiti operativi, presieduto dal direttore generale dello spettacolo e composto da nove membri scelti dal Ministro, all'interno di terne designate da tutte le categorie interessate.

È infine prevista un'apposita commissione per la scelta dei soggetti, da cui saranno poi tratte le sceneggiature destinate al contributo alla « ricerca creativa ».

Gli interventi finanziari sono pari al 25 per cento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che per il 1990 sarà di lire 891 miliardi, con una quota cinema di lire 222 miliardi.

I suddetti interventi si articolano attraverso tre distinti fondi:

1) un *fondo di investimento* per la concessione di mutui, contributi sugli interessi e contributi sugli autoinvestimenti a favore della produzione, distribuzione, esportazione, industrie tecniche ed esercizio cinematografico. È previsto per il fondo una dotazione annua pari al 75 per cento della quota FUS cinema. Per il 1990, il fondo di investimento sarà pari a lire 166 miliardi, cui sono da aggiungere circa 500 miliardi provenienti dagli stanziamenti previsti dalle leggi precedenti che vengono ora riassorbiti.

Sul fondo vengono assegnati mutui a tasso agevolato ai film prodotti da imprese italiane o europee che si stabiliscono nel nostro Paese. Per la produzione, in alternativa al mutuo, possono essere assegnati contributi sugli interessi per mutui stipulati con istituti di credito autorizzati (e non quindi solo con la Banca nazionale del lavoro BNL) oppure contributi diretti sui costi di produzione, cui si faccia fronte esclusivamente con capitali propri, in alternativa ai mutui a tasso agevolato od ai contributi sugli interessi;

2) un *fondo di garanzia* con il quale lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui accesi sul Fondo di investimento, limitatamente però ai film riconosciuti nazionali in quanto realizzati con l'impiego di autori, attori, tecnici italiani o comunitari e con l'impiego di industrie tecniche nazionali. Per essere riconosciuti nazionali i film debbono comunque corrispondere ad un interesse culturale italiano.

Lo stanziamento del Fondo è costituito dagli accantonamenti che la BNL dovrà operare ogni qual volta viene deliberato un mutuo. Il fondo di garanzia opera mediante una fidejussione pari all'85 per cento del mutuo stipulato. In sostanza lo Stato concorre col 60 per cento circa ai costi di produzione, recuperando il pro-

prio esborso sul 45 per cento di tutti i proventi. Comunque, sui proventi del film resta riservata una quota a favore degli autori pari al 7 per cento dei proventi;

3) un *fondo di incentivazione*. Sul fondo, che ha uno stanziamento pari al 25 per cento della quota cinema del FUS (lire 56 miliardi nel 1989), vengono promosse e sostenute tutte quelle serie di attività volte a diffondere la cultura cinematografica in Italia ed all'estero.

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, viene ripercorsa la strada già seguita a proposito del disegno di legge

sul teatro, prevedendo un coordinamento degli interventi a livello centrale e periferico.

Complessivamente, il disegno di legge intende quindi favorire in un quadro di coordinati interventi un processo di sviluppo moderno delle attività cinematografiche, consolidando e riqualificando il momento produttivo, distributivo e dell'esercizio e aprendo, nel contempo, alla creatività ed alla promozione culturale un nuovo e più ampio spazio nel contesto nazionale ed internazionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

QUADRO FINANZIARIO

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », è ritenuta dalla generalità ormai superata.

Il disegno di legge ora proposto intende introdurre un organico nuovo ordinamento del settore cinematografico, ricollegandosi strettamente alle disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui si è provveduto a disciplinare gli « interventi dello Stato a favore dello spettacolo ».

Con la citata legge n. 163 del 1985 fu istituito il Fondo unico per lo spettacolo - FUS - eliminando tutte le precedenti forme contributive e rendendo così unitaria la politica di sostegno finanziario agli enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

La legge n. 163 del 1985 opera inoltre in direzione del sostegno delle manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionale, da svolgere in Italia o all'estero.

La ripartizione annuale del FUS tra le diverse attività di spettacolo, necessita di una precisa individuazione e regolamentazione dei settori in cui intervenire e rende quindi necessaria l'emanazione di specifiche leggi di riforma; talché il disposto dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 sopracitata faceva esplicito rinvio a tali nuove leggi, consentendo in via transitoria, con il disposto dell'articolo 13, la determinazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione *medio tempore* dei contributi.

Il sistema provvisorio di riparto dell'articolo 13 è stato però abrogato dal disposto dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (legge collaterale alla « finanziaria 1989 ») con attribuzione al Ministro del turismo e dello spettacolo del potere di stabilire l'ammontare degli interventi finanziari per ciascuno dei settori dello spettacolo, in attesa della legge di riforma nei singoli settori.

Resta comunque evidente che il Fondo unico dello spettacolo costituisce il quadro economico-finanziario di riferimento da cui muoversi per definire l'ammontare percentuale di finanziamento a ciascun settore.

Dotazione del FUS.

Per il primo triennio di applicazione della legge n. 163 del 1985 (articolo 15, primo comma) furono assegnati al FUS 2.050 miliardi di lire così ripartiti:

	miliardi
1985	600
1986	700
1987	750

Per il triennio 1988-1990 la dotazione del FUS fu complessivamente elevata a 2.831 miliardi con il disposto dell'articolo 15, comma 5, della legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67) ripartiti nel modo seguente:

	miliardi
1988	897
1989	943
1990	991

L'esigenza di « riduzione della spesa corrente » ha comportato, con l'emanazione della legge finanziaria 1989, (legge 24 dicembre 1988 n. 541) « tagli » al settore dello spettacolo per un ammontare complessivo di 200 miliardi per il biennio 1989-1990, così ripartiti:

	riduzione in miliardi	stanziamento in miliardi
Tabella F 1989	-100	843
Tabella F 1990	-100	891

La tabella D della suddetta legge finanziaria 1989 ha fissato in lire 882,4 miliardi la quota per il 1991.

Il presente disegno di legge si propone di introdurre una organica disciplina per gli « interventi in favore del cinema », introducendo criteri di razionalizzazione del settore.

La quota del FUS destinata alle attività cinematografiche è fissata, dall'articolo 4 del disegno di legge proposto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, nell'aliquota del 25 per cento. Ciò comporta che per il 1989 continuerà comunque ad applicarsi la legislazione vigente. Dal 1° gennaio 1990 gli effetti sul riparto dei fondi tra i

settori considerati, derivanti dal provvedimento proposto (ove il disegno di legge venga approvato nel corso dell'anno 1989 e restino immutate le quantificazioni previste dalla legge finanziaria 1989) sarebbero i seguenti:

	FUS in miliardi	Cinema in miliardi
1990	891,000	222,75
1991	882,400	220,60

L'articolo 21 dispone la proroga delle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico fino al 31 dicembre 1990, con vigenza prolungata di un semestre rispetto a quella prevista dalla legge n. 163 del 1985.

L'onere derivante dai mancati introiti per la proroga della normativa fiscale anzidetta è valutato in lire 6,5 miliardi per l'anno 1991.

La proroga ora disposta con l'articolo 21 del disegno di legge in esame, riguarda un solo semestre, peraltro con riferimento al solo settore cinematografico, stante la specificità dello schema di disegno di legge in cui si inserisce il disposto del citato articolo 21.

Il calcolo dell'onere semestrale è stato effettuato tenendo conto dei seguenti dati:

ANNO 1988

istanze presentate ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 163 del 1985:

	utili da reinvestire in milioni
1. Settore cinematografico (sale): istanze n. 88	910
2. Produzione cinematografica: istanze n. 6 per 5 film	8.210,2
3. Distribuzione: istanze n. 5	2.814
Totale utili da reinvestire	14.434,2

Il totale complessivo degli utili da reinvestire per l'anno 1988 ammonta quindi a lire 14.434,2 milioni.

L'onere effettivo pari al 46,368 per cento dell'utile reinvestito è risultato quindi di lire 6.692,8 milioni per l'intero anno; per il semestre considerato dal disegno di legge proposto, tenuto conto di un incremento degli utili da reinvestire non inferiore al 10 per cento

può essere stimato in misura non superiore ai 6,5 miliardi di lire, alla cui copertura si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno 1991, della quota del Fondo Unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

Calcolo dell'onere:

	miliardi
Minori entrate IRPEG e ILOR a saldo $(14,434 + 1,5) \times 0,46368 \times 50\%$	3,7
Minori entrate IRPEG e ILOR in acconto $3,7 \times 0,76$	2,8
Onere totale . . .	6,5

(.) dove:

46,368% rappresenta l'aliquota complessiva ai fini IRPEG e ILOR;

76% rappresenta la quota delle minori entrate, che si registreranno in sede di saldo, non soggette ad anticipo.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge).

1. Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, ne riconosce l'importanza economica ed industriale, ne favorisce lo sviluppo in tutte le manifestazioni espressive nel rispetto della libertà di creazione e di circolazione e dei diritti degli autori.

2. Ai fini della presente legge, per opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura con contenuto a soggetto o a carattere documentaristico, purché opere dell'ingegno, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

ART. 2.

(Commissione nazionale per la cinematografia).

1. Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività cinematografiche, nonché per gli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale per la cinematografia che esprime comunque il proprio parere sui decreti ministeriali e regolamenti previsti dalla presente legge.

2. La Commissione dura in carica tre anni, è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dal direttore generale dello spettacolo e da undici esperti scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di cui cinque sele-

zionati tra personalità della cultura e dell'arte di comprovata esperienza nel settore della cinematografia, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso secondo le modalità e procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 e sei, con voto consultivo, in rappresentanza degli autori, dei produttori, degli esercenti, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici e dei lavoratori dello spettacolo. La nomina può essere rinnovata una sola volta.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Le funzioni dei componenti della Commissione di cui al presente articolo, sono incompatibili con quelle di componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo, nonché, fatta eccezione per i componenti con voto consultivo, con lo svolgimento di attività professionali nell'ambito dell'organizzazione di attività cinematografica.

4. Le riunioni sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti.

5. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica di dirigente.

6. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo almeno tre volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei componenti.

ART. 3.

*(Comitato tecnico consultivo
per la cinematografia).*

1. È istituito il Comitato tecnico-consultivo per la cinematografia, presieduto dal direttore generale dello spettacolo, composto da nove membri scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito delle categorie che operano nel settore della cinematografia, rispettivamente nell'ambito di terne designate dalle associazioni rappresentative degli autori, dei produttori, dei distributori, dei critici cinematografici, dei giornalisti ci-

nematografici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, degli attori, degli esercenti cinematografici e da un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema designato dal Ministro delle partecipazioni statali. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello. Per ogni singolo membro è nominato un supplente.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia e dura in carica tre anni. I singoli membri, effettivi e supplenti, possono essere riconfermati una sola volta.

3. Le riunioni del Comitato sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando una quota del fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura del 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori:

a) agevolando la produzione cinematografica nazionale con particolare riguardo alle iniziative che prevedano la partecipazione di autori, attori, tecnici ai costi di realizzazione delle opere filmiche;

b) favorendo la più efficace interazione fra iniziativa pubblica ed iniziativa privata, per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione, distribuzione e programmazione di opere filmiche;

c) tutelando e sostenendo l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale e culturale per la diffusione dello spettacolo filmico;

d) sostenendo e promuovendo le iniziative volte alla diffusione dell'opera filmica nazionale in Italia ed all'estero ed agevolando i rapporti economici e gli scambi culturali con gli organismi pubblici e privati di altri paesi;

e) incentivando e promuovendo studi e ricerche per lo sviluppo di nuove forme di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovendo la formazione, il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico;

g) favorendo il collegamento del cinema con la scuola e con il mondo del lavoro;

h) assicurando e sostenendo la conservazione e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo materiale storico, nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e di diritti connessi;

i) sostenendo le attività delle associazioni di cultura cinematografica e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico;

l) sostenendo gli investimenti culturali degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, distribuzione, esercizio e servizi tecnici cinematografici;

m) promuovendo e sostenendo finanziariamente l'attività creativa degli autori;

n) istituendo un fondo per il credito agevolato sugli investimenti, un fondo di garanzia ed un fondo di incentivazione.

ART. 5.

(Compiti del Ministero del turismo e dello spettacolo).

1. Gli interventi dello Stato sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale:

a) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, distribuzione e programmazione cinematografica;

b) accerta la sussistenza dei requisiti e presupposti per l'accesso ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti di garanzia e di incentivazione;

c) accerta e dichiara la nazionalità italiana delle opere filmiche in conformità alle norme comunitarie in materia;

d) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero;

e) promuove e stipula gli accordi internazionali di reciprocità;

f) esercita la vigilanza sugli enti, le imprese e manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato, coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

g) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

h) coordina i rapporti fra cinema e televisione;

i) favorisce le relazioni fra il cinema, la scuola ed il mondo del lavoro;

l) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

2. Restano fermi i compiti e le attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo gestione cinema e società controllate.

ART. 6.

(Interventi delle regioni e degli enti locali).

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono contribuire con fondi propri, a tal fine iscritti nei rispettivi bilanci, al sostegno della diffusione delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio di competenza.

2. Il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dal Ministero del turismo e dello spettacolo su parere del Consiglio nazionale dello spettacolo nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine le regioni e gli enti locali comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi da essi operati per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE

ART. 7.

*(Costituzione e finalità del fondo
per il credito agevolato sugli investimenti).*

1. È costituito un fondo denominato « fondo per il credito agevolato sugli investimenti » per la concessione di mutui biennali a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, distribuzione, esercizio, esportazione e industria tecnica cinematografica.

2. Il fondo è istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico (SACC) della Banca nazionale del lavoro. Le giacenze esistenti nel predetto fondo non producono interessi e sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente legge.

3. Il fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della stessa legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione a cura

della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con devoluzione al fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle eventuali modifiche ed integrazioni dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

6. Il tasso di interesse applicato dalla Sezione autonoma sulle operazioni di mutuo è pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto.

7. In alternativa al mutuo sul fondo di investimento può essere concesso un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al trenta per cento del tasso di riferimento di cui al comma 6. Sulle operazioni di cui trattasi gli istituti finanziatori non potranno praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato, con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale.

8. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi sugli interessi sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

9. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) da una devoluzione annuale pari al 75 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

10. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazio-

nale per la cinematografia stabilisce annualmente, con proprio decreto, le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel comma 9, destinandole agli interventi a favore:

a) della produzione di film destinati al mercato cinematografico, con una riserva per i film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 11;

b) della distribuzione ed esportazione di film, con una riserva per quelli riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 11;

c) dell'esercizio e delle industrie tecniche nazionali.

d) dell'Ente autonomo gestione cinema, anche attraverso le società controllate per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolare qualità artistica e culturale, con particolare riferimento alla cinematografia specializzata, documentaristica e per ragazzi.

11. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro l'importo del 50 per cento della devoluzione annua del 75 per cento della quota del Fondo unico dello spettacolo, destinata alle attività cinematografiche fissando con decreto annuale del Ministro, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, il riparto generale del Fondo tra le varie finalità ed attività.

12. La Sezione autonoma tiene contabilità e gestione separata delle somme versate, imputandovi proporzionalmente le spese generali di funzionamento, tenendo conto della diversa natura e destinazione degli interventi previsti dal presente articolo.

13. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le moda-

lità di gestione del fondo, nonché di assegnazione dei mutui, secondo criteri e parametri riferiti agli elementi di realizzazione del film.

14. La concessione dei mutui e dei contributi sugli interessi è deliberata, su conforme parere del Comitato tecnico consultivo, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ed il mutuo è erogato a stati di avanzamento, con un acconto del 20 per cento dello stesso. Il mutuo per la produzione e distribuzione è concesso sulla base di garanzie aziendali dell'impresa.

ART. 8.

(Interventi a favore della produzione di opere cinematografiche).

1. Il mutuo a tasso agevolato sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti è concesso ad imprese nazionali per la produzione di opere filmiche realizzate in Italia con l'impiego di tecnici e maestranze italiani ed utilizzando teatri di posa, di sincronizzazione, doppiaggio, di sviluppo e stampa nazionali.

2. Per esigenze artistiche o tecniche o di ambientazione possono essere concesse deroghe all'obbligo delle riprese in Italia o di utilizzazione di stabilimenti dell'industria tecnica nazionale, previo parere del Comitato tecnico-consultivo.

3. L'importo del mutuo non può superare il cinquanta per cento del costo dell'opera riferito all'impiego di registi, autori, attori, tecnici e maestranze italiani nonché per l'uso dei mezzi tecnici di cui al comma 1.

4. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 11 l'importo del mutuo ammissibile può arrivare fino all'80 per cento del costo industriale e comunque a non meno del 40 per cento dello stesso.

5. In alternativa al mutuo a tasso agevolato il contributo sugli interessi è con-

cesso su un importo di mutuo non superiore al costo di produzione al netto dei compensi per regista, autori e attori principali.

6. Qualora il regista compartecipi al costo di produzione dell'opera con un apporto non inferiore al 50 per cento delle proprie spettanze, le stesse sono computate per intero in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi.

7. Alle imprese che non usufruiscano del mutuo a tasso agevolato e del contributo sugli interessi può essere concesso un contributo percentuale sui costi di produzione, compresa l'edizione della copia campione, del film riconosciuto nazionale ai sensi dell'articolo 11, comunque riferito a non oltre il cinquanta per cento dei costi produttivi.

8. L'aliquota del contributo di cui al comma 7 è pari a quella prevista nel comma 6 dell'articolo 7; il tasso di riferimento considerato è quello in vigore alla data d'inizio della lavorazione del film.

9. Ai fini della presente legge, per impresa produttrice nazionale si intende l'impresa o società, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e che produca l'opera filmica assumendo la responsabilità economica della sua realizzazione e avendo la titolarità dei diritti di utilizzazione del diritto d'autore.

10. Ai fini dell'ammissione al mutuo agevolato assistito dalla garanzia di cui all'articolo 12, viene preliminarmente valutata dal comitato di cui all'articolo 3 l'affidabilità, l'esperienza produttiva e la specifica professionalità del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società o della persona fisica o giuridica italiani cui è delegata la responsabilità produttiva del film.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con decreto biennale il limite massimo dei costi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7.

ART. 9.

(Interventi a favore delle imprese di distribuzione ed esportazione).

1. A favore delle imprese nazionali di distribuzione ed esportazione di film realizzati ai sensi dell'articolo 7 sono concessi, sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti, alternativamente mutui a tasso agevolato, contributi sugli interessi di mutui, contributi diretti sui costi di distribuzione ed esportazione.

2. Si applicano le aliquote di interesse o di contributo previste negli articoli 7 e 8.

3. Il costo di distribuzione e di esportazione dell'opera, comprensivo dell'eventuale minimo garantito, stampa, copie, pubblicità, eventuali doppiaggi e sottotitoli in altre lingue, ammesso ai suddetti benefici non può comunque eccedere rispettivamente il 20 per cento ed il 15 per cento del costo di produzione del film.

ART. 10.

(Interventi a favore delle industrie tecniche e per l'esercizio).

1. Sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi o contributi in conto capitale, con le stesse aliquote di cui agli articoli 7 e 8, per la trasformazione e per l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di produzione di supporti audiovisivi, di sale cinematografiche per l'installazione e ristrutturazione di impianti e di servizi pubblici accessori alle sale.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al comma 1. Restano ferme le finalità di cui all'articolo

13, secondo comma, lettera *b*), della legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

3. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché l'ampliamento di sale già in attività sono subordinate all'autorizzazione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia tenendo conto del numero delle sale qualificate esistenti e della popolazione, fatte salve le norme vigenti in materia di incolumità pubblica.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DEL FILM NAZIONALE

ART. 11.

(Riconoscimento di nazionalità italiana dei film e benefici).

1. È riconosciuto di nazionalità italiana il film prodotto da un'impresa italiana a norma dei commi 1, 2 e 9 dell'articolo 8, che corrisponda ad un interesse culturale nazionale, con il regista e gli autori in maggioranza italiani, nonché con i tre quarti dei tecnici qualificati in maggioranza italiani ed alla cui realizzazione partecipino, nei ruoli principali e secondari di personaggi italiani, attori che recitino in lingua italiana, sia in sede di ripresa sonora diretta, sia in sede di post-sincronizzazione del film, salvo limitate deroghe per motivazioni artistiche proposte dal Comitato tecnico-consultivo e deliberate dal ministro del turismo e dello spettacolo. Ai fini della presente legge è ininfluenza la realizzazione in sede di riprese sonore dirette di una o più versioni dell'opera in altre lingue per l'esportazione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è demandato al Comitato tecnico-consultivo. Avverso l'accertamento del Comitato è ammesso ricorso, entro dieci giorni, da parte degli interessati o di un componente del Comitato stesso, al

Ministro del turismo e dello spettacolo, che decide sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge viene rilasciata una dichiarazione provvisoria di nazionalità italiana, entro 30 giorni dalla data di presentazione di un'apposita documentata istanza dell'impresa produttrice, da effettuarsi prima dell'inizio delle riprese del film.

4. La dichiarazione provvisoria è rilasciata dal direttore generale dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento di esecuzione per disciplinare le modalità e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana del film.

6. Ai fini dell'ammortamento dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 7, concessi per la produzione di film riconosciuti nazionali ai sensi del presente articolo, i proventi di quota-produttore verranno utilizzati per il 45 per cento a copertura del mutuo, per il 45 per cento per il recupero della parte di costo industriale a carico dell'impresa di produzione, per il 7 per cento a favore del regista e degli autori italiani e per il 3 per cento a favore dei produttori italiani quale compenso per il loro impegno intellettuale e professionale alla realizzazione del film; la percentuale complessiva del 10 per cento spettante al regista, agli autori e produttori italiani, fino al recupero delle somme eventualmente anticipate al regista, agli autori e produttori ed inserite nel costo del film, è destinato per il 50 per cento a copertura del mutuo e per il 50 per cento all'impresa di produzione.

7. Quando i proventi del film avranno consentito il recupero dell'investimento dell'impresa di produzione nel film, i successivi proventi saranno destinati per il 90 per cento all'ammortamento del mutuo fino alla sua totale estinzione e per il 10 per cento al regista, agli autori e produttori italiani nelle percentuali di cui al comma 6.

8. Una volta estinto il mutuo, gli ulteriori proventi saranno per il 90 per cento di spettanza delle imprese di produzione e per il 10 per cento di spettanza degli autori e dei produttori italiani nelle percentuali di cui al comma 6.

9. All'ammortamento dei mutui concessi per la distribuzione e l'esportazione di film riconosciuti nazionali si provvede con il 5 per cento di tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza del distributore e dell'esportatore.

10. Per proventi del film si intendono quelli derivanti da tutti i *media* in Italia ed all'estero per l'intera durata dei diritti di utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 15 ed ogni altro contributo pubblico.

11. Tutti i proventi dovranno essere fatti affluire presso la SACC della Banca nazionale del lavoro, che provvederà alle rispettive attribuzioni secondo il comma 6.

12. I compensi previsti nel presente articolo di spettanza degli autori sono irrinunciabili ed intransferibili per atti tra vivi.

13. Qualora i proventi conseguiti dal film non consentano, in tutto o in parte, l'ammortamento del mutuo concesso, diviene operante la garanzia di cui all'articolo 12.

ART. 12.

(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione e esportazione del film nazionale).

1. Presso la SACC è istituito un fondo denominato « Fondo di garanzia » che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle industrie cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di opere filmiche nazionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la SACC è tenuta ad operare, a valere sul fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 7, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film nazionali, in misura pari all'85 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. Possono, comunque, essere ammessi al Fondo di garanzia solo i film prioritariamente destinati al mercato cinematografico, e, ove ammessi, gli stessi decadono dai benefici se fra la prima proiezione in pubblica sala e lo sfruttamento televisivo non intercorra un periodo minimo di 18 mesi.

4. La garanzia si realizza mediante la fidejussione prestata dal fondo in favore dei mutui contratti da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film riconosciuti nazionali, pari all'85 per cento del mutuo stesso.

5. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

6. Alla fine di ogni biennio le giacenze del fondo relative ai film per i quali il mutuo si è estinto vanno in aumento del fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa con proprio decreto le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi contabili cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione relativamente ai film realizzati e per i quali si invoca l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni richiede la preventiva certificazione sulla base di un modello *standard*.

ART. 13.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici).

1. Per la realizzazione di progetti di opere filmiche aventi le caratteristiche di cui all'articolo 11 e rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzarsi da parte di imprese cooperative ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi di autori, registi, attori e tecnici qualificati, il mutuo a tasso agevolato previsto dall'articolo 7 è con-

cesso in misura pari al 100 per cento del costo industriale del film, dedotte le partecipazioni, il cui importo massimo ai fini del mutuo è biennialmente fissato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

2. A favore dei progetti e per le finalità di cui al comma 1 è riservata, nell'ambito del fondo per il credito agevolato sugli investimenti di cui all'articolo 7, una quota massima di lire 25 miliardi. La garanzia è concessa, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 12, fino al 90 per cento del mutuo concesso.

3. Il Comitato tecnico-consultivo seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di 25 progetti, con priorità per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature cui sia stato assegnato un contributo ai sensi dell'articolo 16, che dovranno essere realizzati, pena la decadenza dall'ammissione alla garanzia, entro l'anno successivo.

4. La distribuzione cinematografica delle opere realizzate può essere affidata all'Ente autonomo gestione cinema sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dal Ministero del turismo e dello spettacolo a carico del fondo di incentivazione di cui all'articolo 14.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO

ART. 14.

(Costituzione e finalità del fondo di incentivazione).

1. È costituito il fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una dotazione annua pari al venticinque per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

2. Sul fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche e la distribuzione;

b) la ricerca creativa;

c) progetti per la produzione, distribuzione, programmazione cinematografica e per l'aggiornamento tecnologico e impiantistico in Italia ed all'estero presentati dall'Ente autonomo gestione cinema;

d) progetti di ricerca tecnologica applicata all'industria cinematografica nazionale;

e) iniziative promosse da enti pubblici, privati, istituti universitari, associazioni per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica in Italia, con particolare riferimento alle campagne promozionali nazionali a sostegno dello spettacolo cinematografico nelle sale;

f) progetti presentati da organismi costituiti in forma associativa per la distribuzione e promozione all'estero di opere filmiche nazionali;

g) attività degli enti pubblici nazionali di formazione di quadri artistici e tecnici e promozione della cultura cinematografica, della sperimentazione e della conservazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale;

h) progetti ed iniziative in campo cinematografico cui l'Italia sia tenuta a contribuire sulla base di impegni assunti nel quadro di convenzioni internazionali;

i) consorzi di sale cinematografiche per la stampa e la circolazione di copie di film negli esercizi di provincia, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi facenti parte dei consorzi;

l) imprese di esercizio cinematografico per la qualità della programmazione, anche con riferimento ai film di cui all'articolo 15 ed alle attività promozionali.

ART. 15.

(Premio nazionale per il cinema).

1. Entro la fine di ogni esercizio finanziario, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali per il cinema.

2. La giuria è composta da tre esperti designati rispettivamente dal sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, da quello dei giornalisti cinematografici, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica rappresentate nel Consiglio nazionale dello spettacolo. Presiede la giuria una delle personalità facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo di cui alla lettera z) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, scelta dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il premio è assegnato annualmente con decreto del Ministro, su conforme parere della giuria, a non più di trenta opere filmiche riconosciute nazionali, destinate prioritariamente al mercato cinematografico, a non più di cinque opere filmiche di cortometraggi di animazione, intendendosi per tali le opere con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica, ad eccezione della ripresa dal vero, ed a non più di cinque opere filmiche di cortometraggio a carattere documentaristico.

4. Il premio è assegnato entro il primo trimestre dell'anno successivo alle opere programmate in pubblico per la prima volta nel corso di un anno finanziario ed è erogato entro 60 giorni dall'assegnazione.

5. L'importo di ogni premio è pari a lire 600 milioni ed è ripartito per il 60 per cento a favore del produttore, per il 10 per cento a favore del regista, per il 10 per cento a favore degli autori del soggetto e della sceneggiatura, per il 5 per cento a favore del distributore, per il 5 per cento a favore dell'esercente che si sia particolarmente distinto nella promo-

zione e programmazione del film anche in rapporto al territorio in cui la sala è situata, per il 5 per cento ripartito fra il direttore della fotografia, l'autore del commento musicale, il direttore del montaggio del film, lo scenografo e il costumista e per il 5 per cento a favore di uno o più attori anche non protagonisti, scelti dalla giuria. Per i premi da assegnare ad opere filmiche di animazione o a carattere documentaristico l'importo degli stessi è fissato in lire 100 milioni.

6. La liquidazione delle quote del premio è subordinata alla nazionalità italiana o comunitaria dei beneficiari, nonché, quella a favore degli interpreti, alla post-sincronizzazione ad opera degli stessi, in lingua italiana, della copia definitiva dell'opera filmica.

7. Il numero e l'importo dei premi di cui al presente articolo può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

8. All'onere relativo alla concessione dei premi, di cui al presente articolo si provvede con il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14.

ART. 16.

(Contributi alla ricerca creativa).

1. Al fine di incentivare la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, annualmente sono concessi contributi a valere sul fondo di incentivazione di cui all'articolo 14, per un importo di lire trenta milioni ciascuno, a favore di autori di sceneggiature che abbiano la finalità di promuovere lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. La selezione dei soggetti da ammettere al contributo per la scrittura delle sceneggiature viene effettuata da una Commissione che opera attraverso tre sezioni, formate ciascuna da un rappresen-

tante del Ministero del turismo e dello spettacolo, che la presiede, da due autori e da due critici cinematografici, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base delle designazioni delle rispettive associazioni di categoria e da un rappresentante dell'Ente cinema designato dal Ministro delle partecipazioni statali.

3. La Commissione di cui al comma 2, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, sulla base della selezione effettuata dalle sezioni, ciascuna delle quali propone non più di venti soggetti, provvede a scegliere complessivamente non più di venticinque soggetti cui è assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 1 vengono erogati alla consegna al Ministero del turismo e dello spettacolo della sceneggiatura finale insieme al progetto di realizzazione del film.

5. L'importo dei contributi previsto nel comma 1 può essere aggiornato annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, emana le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

ART. 17.

(Contributi a progetti di promozione culturale e tecnica, manifestazioni, ricerca tecnologica).

1. Sono concessi a valere sul fondo di incentivazione di cui all'articolo 14, contributi per la realizzazione di progetti annuali presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro tre mesi dalla data di inizio di ogni esercizio finanziario e che riguardano:

a) la realizzazione di *festivals*, mostre, rassegne a carattere nazionale ed in-

ternazionale di opere filmiche da parte di enti ed associazioni senza scopo di lucro, nonché di enti pubblici, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente anche coordinate nell'ambito territoriale o nazionale con le istituzioni pubbliche o private che operano a livello nazionale o regionale; una somma non inferiore a lire 2.000 milioni annui assegnata all'Ente autonomo « La biennale di Venezia » per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica, ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414;

b) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico e critico-informativo riguardanti la cinematografia, effettuata da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici;

c) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica cinematografica ad opera di imprese pubbliche o private nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

d) l'organizzazione e gestione a carattere permanente di cineteche, archivi cinematografici, biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di enti o privati ed associazioni senza scopo di lucro, nonché di enti pubblici anche attraverso società controllate;

e) interventi a favore dell'Ente autonomo gestione cinema, anche attraverso le società controllate, per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolare qualità artistica e culturale, con riferimento alla cinematografia specializzata, documentaristica e per ragazzi;

f) realizzazione di iniziative per la promozione del cinema italiano all'estero svolta a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con l'Ente autonomo gestione cinema e società controllate, nonché da enti o associazioni private non aventi scopo di lucro, sulla base di programmi triennali.

2. Eventuali progetti presentati oltre il termine indicato al comma 1 potranno essere esaminati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ai fini dell'eventuale assegnazione di contributi, solo a consuntivo dell'attività svolta dai richiedenti ed ove sussista la disponibilità di fondi residuati dopo le operazioni di cui al comma 1.

3. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

ART. 18.

(Programmazione obbligatoria di film nazionali).

1. Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a riservare ogni trimestre un terzo degli spettacoli alle opere di produzione nazionale o comunitaria.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'imposta spettacolo è dovuta nella misura doppia di quella complessivamente accertata con riferimento al numero degli spettacoli di maggiore incasso che superino le quote di cui al comma 1.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può variare annualmente, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, le quote riservate di cui al comma 1.

CAPO V

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 19.

(Pubblico registro per la cinematografia).

1. È istituito un pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), nel quale sono iscritte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite in Italia.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, a pena di decadenza degli stessi, nonché per l'opponibilità ai terzi di contratti e convenzioni stipulati per la costituzione e cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, atti cautelativi, decisioni arbitrali, comunque connessi con costituzione, modificazione, trasferimento o estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le necessarie disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico.

4. Le tariffe relative all'iscrizione delle opere, della trascrizione e delle certificazioni sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale ISTAT.

5. La SIAE comunica bimestralmente all'osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione, la distribuzione, l'importazione e l'esportazione di opere filmiche.

ART. 20.

(Tutela del diritto di autore).

1. L'accesso alla garanzia di cui all'articolo 12 da parte di imprese produttrici o distributrici è subordinata alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione a favore degli autori italiani del-

l'opera, così come individuati dalla vigente legislazione in materia, di una quota dei proventi di propria spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa, per un periodo di dieci anni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 21.

(Agevolazioni fiscali sugli investimenti nel settore cinematografico).

1. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste agli articoli 7, 9, 10 ed al secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

CAPO VII

PROMOZIONE ALL'ESTERO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 22.

(Coproduzione cinematografica con imprese estere).

1. Nell'ambito del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti possono essere concessi mutui per la realizzazione e diffusione di opere filmiche prodotte e distribuite in comune da imprese italiane ed imprese straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, secondo i criteri e le modalità previsti in appositi accordi internazionali di reciprocità stipulati dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'esistenza di accordi internazionali non è richiesta se l'impresa estera ha la nazionalità di un Paese appartenente alla Comunità economica europea.

2. Il mutuo per la produzione non può eccedere il 70 per cento del costo dell'opera a carico dell'impresa nazionale di produzione e la quota di partecipazione finanziaria a carico del coproduttore italiano non può essere inferiore al 20 per cento del costo complessivo. Per la distribuzione delle opere in Paesi diversi da quelli di appartenenza dei coproduttori il mutuo è pari all'80 per cento del costo di edizione e di lancio e delle spese di doppiaggio o sottotitolaggio.

3. Le opere di cui al presente articolo accedono alla garanzia di cui all'articolo 12.

4. Una quota non superiore al 5 per cento della disponibilità annuale del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservata alla produzione e distribuzione può essere inoltre utilizzata per la partecipazione finanziaria ad iniziative comuni assunte con Paesi appartenenti alla Comunità economica europea per la produzione e distribuzione di opere filmiche di elevato impegno industriale e spettacolare.

ART. 23.

(Interventi a favore di programmi promozionali e di diffusione all'estero di film nazionali).

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti è riservata una quota non inferiore al 10 per cento dell'importo destinato alla distribuzione per la concessione di mutui biennali al tasso agevolato di cui all'articolo 7, comma 6, a favore di società a partecipazione statale e consorzi di imprese di esportazione di prodotti filmici per stampa, sottotitolaggio o doppiaggio, pubblicità ed attività promozionali collegate con la commercializzazione all'estero di opere filmiche riconosciute nazionali. Ai sensi dell'articolo 11 il mutuo può essere concesso fino all'80 per cento dei costi ed il suo ammortamento beneficia della garanzia di cui all'articolo 12 fino al 20 per cento dell'ammontare del mutuo stesso.

2. Limitatamente ai casi di insolvenza giuridicamente dichiarati o di casi di forza maggiore accertati tramite le autorità consolari italiane all'estero, il buon fine dei contratti di vendita all'estero di film nazionali può essere assistito fino al 50 per cento del loro ammontare dalla garanzia di cui all'articolo 12.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24.

(Norme di attuazione).

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 11, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni ed integrazioni, godono anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

3. I Comitati e le Commissioni previste al titolo X, articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono in carica, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. I Fondi speciali istituiti presso la SACC - BNL sono messi in liquidazione fatte salve le operazioni in corso. I relativi stanziamenti confluiscono nel Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

5. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. Il Mini-

stro del turismo e dello spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, terrà conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti ministeriali ed interministeriali aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissate nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

7. Lo stesso Ministro comunica il contenuto delle modifiche suddette, e le esigenze che le hanno determinate, al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8. Ai fini degli interventi finanziari di cui agli articoli 8 e 11, le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le imprese di produzione cinematografiche destinatarie di mutui a tasso agevolato di cui alla presente legge sono tenute, pena la decadenza del mutuo stesso, a consegnare alla cineteca nazionale, in deposito perpetuo gratuito, una copia nuova del film per il quale il mutuo è stato concesso, conforme alla copia campione. Qualora il mutuo sia assistito dalla garanzia di cui all'articolo 12, l'impresa produttrice è tenuta a consegnare anche un controtipo del negativo.

10. L'erogazione del premio di cui all'articolo 15 è condizionata alla realizzazione da parte dell'impresa produttrice di una duplicazione del negativo originale su apposito materiale di preservazione, secondo le caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo, da consegnare in deposito perpetuo gratuito alla cineteca nazionale. Il costo di tale duplicazione è a carico dell'intero importo del premio di qualità. L'impresa produttrice è esonerata dalla consegna del controtipo di cui al comma 9.

11. Restano in vigore le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli abbuoni di imposta di cui al primo comma dell'articolo 6 della medesima legge così come modificato dalla legge 17 febbraio 1982, n. 43, al secondo comma dello stesso articolo 6 ed al terzo comma dell'articolo 9 per i film che ottengano il premio di qualità.

ART. 25.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota del fondo unico dello spettacolo riservata alle attività cinematografiche è fissata nell'aliquota del 25 per cento.

2. A tutte le spese previste nella presente legge si provvede nell'ambito della quota del fondo unico dello spettacolo di cui al comma 1 riservata alle attività cinematografiche.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, valutate in lire 6.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo della quota del fondo unico dello spettacolo riservata alle attività cinematografiche per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 26.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.